

**RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI STATUTO ASSOCIAZIONE CIRCOLO
NEEM - REGISTRATO IL 31/05/2022 AL N. 987 SERIE 3 [ENTRATE|AGEDP-
FC|REGISTRO UFFICIALE|56495|31-05-2022|220623510|213424421]**

Da dp.ForliCesena@pce.agenziaentrate.it <dp.ForliCesena@pce.agenziaentrate.it>

A studio@pec.studiosanti.net <studio@pec.studiosanti.net>

Data martedì 31 maggio 2022 - 12:18

Invio di documento protocollato

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI STATUTO ASSOCIAZIONE
CIRCOLO NEEM - REGISTRATO IL 31/05/2022 AL N. 987 SERIE 3

Allegati: 2

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

AGEDP-FC_56495_2022_1980.pdf

Segnatura.xml

InfoProtocollo.txt

3 987 31/05/2022

0,00 **TGP22L000987000CC**
232,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

232,00

EURO 232,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TGP

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - A.P.S. CIRCOLO NEEM
"Natural Energy ~ Energy in Movement"
Statuto

I - Denominazione - Sede - Durata

1-E' costituito l'ente del terzo settore denominato "A.P.S. CIRCOLO NEEM".

2-L'Associazione ha sede in Forlì Via XXIV Maggio, 7/C. Eventuali mutamenti di sede non comportano variazione nello statuto.

3-L'Associazione ha durata di 25 anni.

4-L'Associazione ha scopi culturali e sportivi e non ha fini di lucro.

II - Natura - Carattere - Scopi

5-

1. L'Associazione è una associazioni di promozione sociale, costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Come tale si iscrive nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2. A.P.S. CIRCOLO NEEM ha natura, carattere e scopi coerenti con il Codice del Terzo Settore

3. A.P.S. CIRCOLO NEEM ha lo scopo di promuovere e favorire tutte le attività volte a:

1. Sviluppare ed incentivare la cultura del benessere psicofisico dell'individuo tramite tecniche e strumenti diversi, quali, a mero titolo d'esempio, la meditazione, la danza, lo sport, l'attività fisica, l'alimentazione, lo studio di tecniche di rilassamento, di trasmissione d'energie sottili ed altro.

2. Diffondere la conoscenza d'ogni attività utile al raggiungimento di uno stato di benessere, inteso sia come il mantenimento di un buono stato di salute, sia d'agiatezza nel rapporto con gli altri e con il mondo.

3. Diffondere le forme d'arte.

4. Diffondere le attività ricreative di interesse sociale

5 bis- L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di

volontariato dei propri associati

6- L'Associazione ha carattere d'assoluta indipendenza da partiti politici, dalla Pubblica Amministrazione, da sette filosofiche e confessioni religiose, è senza fini sindacali e di lucro. Si amministra e determina i suoi programmi ed iniziative in completa autonomia.

7- [abrogato]

8- L'Associazione ha per oggetto le seguenti attività:

• Attività di interesse Generale: quelle rientranti nelle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1 del citato Codice:

“i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;”

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di

interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- Attività Diverse, in forma secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, quali, indicativamente:

- studio, valorizzazione e diffusione della cultura del benessere e delle pratiche finalizzate a promuoverlo;

- sviluppo della conoscenza e della cultura tra gli associati;

- scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento d'attività culturali in Italia e all'estero;

- promozione di iniziative destinate alla sperimentazione di tecniche meditative, di rilassamento, di trasmissione di energie sottili, di danza, movimento corporeo, sportive ed altre, finalizzate al benessere della persona;

- realizzazione di iniziative di studio e di sperimentazione, aventi per oggetto temi di carattere filosofico, artistico, educativo, sportivo e culturale, anche in collaborazione con privati cittadini, gruppi, enti e organizzazioni pubbliche.

- manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche d'ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi.

- gruppi di lavoro, su tematiche artistiche, educative e culturali in genere.

- convenzioni con Enti pubblici e privati, per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell'ambito dei propri scopi.

- nascita di enti o gruppi che, anche per i singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti.

- ideazione, realizzazione ed edizione di pubblicazioni e simili e di audiovisivi e simili;

Tale indicazione è puramente indicativa e l'individuazione di ulteriori Attività Diverse potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L'associazione potrà svolgere qualunque altro tipo di attività purché volta al conseguimento delle proprie finalità; mettere a disposizione di tutti coloro che vorranno partecipare alle attività dell'Associazione i prodotti culturali e didattici frutto dell'attività stessa.

9- L'Associazione ricercherà, per il conseguimento delle finalità sociali, contatti e collegamenti con pubbliche amministrazioni, altri enti pubblici e privati cittadini di ogni parte del mondo e potrà aderire ad altre associazioni, enti non commerciali, con medesime o analoghe finalità.

III - Organi dell'Associazione

9 bis- Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo.

IV – Soci, Assemblee e Volontari

10- Possono essere Soci i cittadini di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che condividano le finalità dell'Associazione approvandone lo statuto e ne sostengano l'attività mediante il

versamento della quota sociale annuale.

10 bis- Per essere soci non vi sono limitazioni alcune con riferimento alle condizioni economiche e non possono essere fatte discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Non può essere previsto il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né può essere collegata, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

11- Presa visione dello statuto, l'aspirante socio potrà richiedere l'adesione al Consiglio Direttivo che deciderà a maggioranza.

12- L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato anche verbalmente ed è annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, i quali possono entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. In caso di rifiuto d'iscrizione, la domanda non potrà essere ripresentata prima di sei mesi dalla data dell'ultimo parere negativo.

13- Tutti i soci hanno pari diritti e possono partecipare a tutte le iniziative intraprese ufficialmente dall'Associazione. Ogni socio ha diritto a un voto. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati.

14- Possono aderire all'Associazione anche enti pubblici gruppi, associazioni, e simili nei limiti e con le modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

La loro adesione avverrà mediante accettazione da parte del Direttivo della richiesta ufficiale di affiliazione firmata dal legale rappresentante, secondo la prassi valida per le singole iscrizioni. In caso di accettazione, l'organizzazione affiliata potrà partecipare alla vita sociale. Nelle assemblee conterà come un singolo socio. I soci delle organizzazioni aderenti potranno iscriversi a titolo individuale godendo di tutti i diritti degli associati.

15- La qualifica di socio comporta necessariamente la non temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

16- E' prevista la intrasmissibilità della quota e la non rivalutabilità della stessa.

17- La qualifica di socio può venire meno:

- per dimissioni volontarie,
- per morosità nel versamento delle quote per almeno due anni,
- per morte,
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo,
- per deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci.

18- Contro tali decisioni il socio può presentare ricorso entro trenta giorni secondo quanto previsto dal codice civile.

19- In caso di dimissioni o di esclusione del socio, l'Associazione non è tenuta al rimborso della quota associativa.

20- L'Assemblea dei soci è convocata obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo almeno una volta nell'anno solare. L'Assemblea può essere inoltre convocata su decisione del Presidente, della maggioranza del Direttivo o di almeno un terzo dei soci. Le convocazioni sono affisse nell'albo sociale e rese pubbliche tramite i canali d'informazione adeguati quindici giorni prima della data di svolgimento.

21- L'Assemblea dei soci è sovrana ed ha competenza su:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

22- L'Assemblea dei soci, con voto a maggioranza qualificata, può inoltre inserire nell'ordine del giorno nuovi argomenti non previsti in convocazione.

23- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta formale al Consiglio Direttivo.

24- Le cariche sociali non comportano alcuna indennità di carica.

25- Per quanto non contemplato nel capitolo Soci e Assemblee, valgono le norme del Codice Civile.

26- [abrogato]

26 bis – L'Associazione può avvalersi di volontari, ai sensi dell'Art. 17 del Codice del Terzo Settore, nello svolgimento delle proprie attività, che iscriverà in un apposito registro qualora svolgono la loro attività in modo non occasionale.

V - Il Consiglio Direttivo

27- Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un minimo di tre membri e da un massimo di sette; è eletto dall'Assemblea dei soci, con voto a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere integrato nel corso del triennio. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale disgiunta dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio;

- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;

- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché il fatto che al Presidente è attribuita la rappresentanza disgiunta dell'Associazione,

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dall'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea;

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;

- predisporre il rendiconto annuale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale

- deliberare circa l'ammissione dei soci (può delegare allo scopo uno o più Consiglieri);

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;

- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

VI Patrimonio - Risorse e Bilancio

28- Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- Dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al funzionamento dell'Associazione, la quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

- Dai contributi, (anche in forma di quota di partecipazione alle spese dell'attività dell'Associazione) di enti pubblici o di altre persone fisiche e giuridiche;

- Da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;

- Da eventuali entrate per attività e servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

29- Le risorse dell'Associazione saranno impiegate essenzialmente per gli scopi di cui al presente statuto.

30- Le quote associative sono stabilite annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta motivata del Direttivo.

31- Nel rispetto della natura non commerciale e delle sue finalità non lucrative, l'Associazione si doterà di un sistema contabile che permetta l'identificazione del risultato della gestione.

il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro viene redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 8 nella relazione al bilancio.

32- E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o avanzi di gestione sono destinati solo alle attività istituzionali o direttamente connesse.

Sussiste l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico o finanziario secondo le disposizioni statutarie.

VII - Scioglimento e liquidazione

33- Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento dell'Associazione, l'assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

33 bis- l'associazione, nel rispetto dell'art. 98 del Codice del Terzo Settore può dare vita, con fondazioni ed associazioni a reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

34- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

VIII - Norme Generali

35- Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, le leggi dello Stato sull'associazionismo, le leggi e le disposizioni della Regione Emilia Romagna sull'associazionismo.

36- Per ogni controversia è competente inderogabilmente il Foro di Forlì.

IX - Norme transitorie

37- Il presente Statuto può essere modificato in ogni momento dall'Assemblea dei Soci convocata secondo le modalità previste dallo statuto e dalla Legge.